



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da AUTOCARROZZERIA F.LLI BURALLI S.N.C. DI BURALLI MASSIMO GIUSEPPE PAOLO & C. rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Cappellini

PARTE ISTANTE

contro

B & B INVESTIMENTI S.R.L. (P.I./ C.F. 01735940478), con sede legale in VIA DELLA REPUBBLICA 1524/E - SAN MARCELLO PITEGLIO (PT)

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 5.2.2025 l'Autocarrozzeria F.lli Buralli s.n.c. di Buralli Massimo Giuseppe Paolo & C. ha chiesto dichiararsi, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata della B & B INVESTIMENTI S.R.L. (P.I./ C.F. 01735940478) deducendo la natura d'impresa commerciale della debitrice e la ricorrenza del relativo stato d'insolvenza reso palese dal mancato pagamento di un debito nei propri confronti, consacrato in una sentenza resa in esito ad una opposizione a decreto ingiuntivo, confermata in sede di appello e passata in giudicato, titolo già azionato mediante esecuzione mobiliare rivelatasi solo parzialmente fruttuosa.

Regolarmente convocata la debitrice a mezzo di PEC consegnata il 6.2.2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.3.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.



Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di B & B INVESTIMENTI S.R.L. ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.270 CCII.

I. Sussiste la competenza del giudice adito atteso che la società ha sede legale da oltre un anno in San Marcello Piteglio, ovvero in un Comune ricompreso nel circondario di questo tribunale.

II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un'impresa commerciale, costituita in forma di società di capitali, avente ad oggetto l'attività di noleggio senza conducente di autovetture e veicoli leggeri, qualificabile in termini di *impresa minore* risultando comprovato, dai bilanci di esercizio ufficiosamente acquisiti agli atti del procedimento, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lett. *d*) CCII.

Mette conto evidenziare che il Codice dalla crisi, in continuità con la legge fallimentare, ha mantenuto a carico del debitore, convenuto nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'onere di provare il mancato superamento di tutti i parametri dimensionali di cui all'art. 2. Sebbene una specifica regola di ripartizione dell'onere della prova non sia stata dettata nel procedimento introdotto dal creditore per l'apertura della liquidazione controllata, ritiene il Tribunale che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetti al debitore convenuto provare i fatti impeditivi dell'accoglimento della domanda e, quindi, in ipotesi, il superamento dei limiti quantitativi di cui all'art. 2 CCII. Tale regola di riparto dell'onere della prova trova conferma nel principio di vicinanza della prova essendo evidente che solo il debitore ha la possibilità di conoscere in via diretta i fatti considerati dalla legge quali parametri dimensionali (ricavi, attivo e debiti). A ragionare diversamente, peraltro, e cioè a ritenere che spetti al creditore dimostrare la natura di imprenditore minore del debitore convenuto con la domanda di liquidazione controllata, si renderebbe impossibile al creditore la prova dei fatti fondanti la domanda ogni qual volta il debitore non abbia depositato i bilanci (o non sia tenuto al relativo deposito). L'illogicità di tale conclusione conferma che sia comunque e sempre onere del debitore dare la prova dei requisiti dimensionali che ostino all'accoglimento della domanda di liquidazione, trattandosi di fatti impeditivi. Nel caso in esame, posto che la società debitrice non è comparsa né si è costituita in giudizio e, quindi, non ha dato prova della sua qualità di imprenditore "maggiore", deve affermarsi che sussista il requisito soggettivo richiesto per la liquidazione controllata.

Invero, considerato che non è ancora decorso il termine di cui all'art. 2478 *bis* c.p.c. per il deposito del bilancio di esercizio al 31.12.2024, dai bilanci relativi agli esercizi, 2021, 2022 e 2023, ritualmente depositati e fra loro apparentemente coerenti, si desume in conseguimento di ricavi lordi annui mai superiori a € 200/mila, l'esistenza di un attivo patrimoniale mai superiore a € 300/mila e la pendenza di una esposizione debitoria inferiore a € 500/mila.

Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti della sola Agenzia delle Entrate Riscossione - di cui oltre - supera l'ammontare di € 50/mila.



III. Risulta del pari evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto:

1. del mancato pagamento del debito verso la ricorrente, dell'ammontare attuale di € 37.647,48, fondato su titolo giudiziale e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso il debitore;
2. della gravosa situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati a far data dal 27.2.2020, complessivamente pari a € 53.254,18, a cui devono aggiungersi debiti non ancora iscritti a ruolo per € 791,21;
3. delle perdite di esercizio riportate nell'ultimo bilancio di esercizio (pari a - € 1.451,00).

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società resistente.

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, con domicilio nel distretto della Corte d'Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di B & B INVESTIMENTI S.R.L. (P.I./ C.F. 01735940478) con sede in con sede in VIA DELLA REPUBBLICA 1524/E - SAN MARCELLO PITEGLIO (PT)

Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e **liquidatore** la dott.ssa Serena Becciani che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

Ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto)

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di **gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Pistoia il 11/03/2025.

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci

